

Roma

Direzioni regionali

Direzioni regionali-Territorio

Direzioni provinciali

Uffici provinciali-Territorio

Centro operativo di Pescara

e, p.c., Direzione centrale Amministrazione,
pianificazione e controllo

Direzione centrale Audit e sicurezza

Direzione centrale Catasto e cartografia

Direzione centrale Pubblicità
immobiliare e affari legali

Direzione centrale Servizi ai contribuenti

Equitalia spa

OGGETTO : Sospensione legale della riscossione

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, ha introdotto numerose innovazioni in materia tributaria.

Fra le più significative si segnalano, in questa sede, quelle previste nell'art. 1 dai commi da 537 a 544 e relative alla sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore che presenti all'Agente della riscossione *"una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente*

creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.”

La Legge di stabilità dispone, infatti, che in esito a detta dichiarazione l'Agente della riscossione che la riceve provveda:

- a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate;
- a trasmettere all'ente creditore, entro dieci giorni, la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore.

Nel caso di carichi affidati dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia del Territorio, la dichiarazione del debitore e la documentazione da questi allegata saranno trasmessi all'Ufficio che ha apposto il visto di esecutorietà o che abbia affidato il carico ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Laddove l'Ufficio fosse stato soppresso, l'Agente della riscossione invierà i documenti alla Direzione provinciale (o all'Ufficio provinciale – Territorio) nel cui ambito territoriale aveva sede l'Ufficio che aveva apposto il visto sul ruolo. Nel caso di ruoli emessi dai Centri di servizio, i documenti saranno inviati alla Direzione regionale nel cui territorio aveva sede il Centro. Una volta ricevuta dall'Agente della riscossione la dichiarazione del debitore con l'annessa documentazione, le Direzioni regionali provvederanno con la massima sollecitudine ad inoltrarla alla Direzione provinciale competente.

Atteso il letterale tenore delle norme di cui si tratta, che inequivocabilmente, a maggior tutela dei diritti del cittadino, fanno obbligo all'Agente della riscossione di attivare lo scambio di informazioni direttamente con l'Ente creditore, è da escludersi, pertanto, che agli Uffici dell'Agenzia delle entrate pervengano atti relativi a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi (come, ad esempio, i contributi

previdenziali ed assistenziali ricompresi nei ruoli formati ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto legge n. 185 del 2008 nel periodo di vigenza dello stesso). Ove tuttavia pervenissero dichiarazioni (rese *ex art.* 1, comma 537 della legge 228/2012) relative a somme per le quali l'Agenzia non è l'Ente creditore, le Direzioni e gli Uffici in indirizzo informeranno con la massima sollecitudine l'Agente della riscossione.

Sostanzialmente differente è invece la trattazione dei tributi che l'Agenzia delle entrate amministra, anche in regime convenzionale, per conto degli Enti locali (IRAP ed addizionali regionali e comunali all'IRPEF), sia per la natura dei tributi medesimi, sia per la circostanza che l'Agenzia comunque svolge tutte le attività relative (gestione delle dichiarazioni e della riscossione spontanea, controllo, contenzioso, formazione dei titoli per la riscossione coattiva, non limitandosi, quindi, alla mera iscrizione a ruolo in nome e per conto dell'avente diritto), per i quali si ritiene, almeno in questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, che le funzioni attribuite agli Enti creditori dalla legge n. 228 del 2012, commi 537 e seguenti, debbano essere svolte dall'Agenzia delle entrate.

Si precisa, inoltre, che l'Agenzia è l'Ente creditore anche per tutte le somme da essa iscritte a ruolo perché oggetto di recupero in quanto aiuti di Stato illegittimi.

Si ritiene perciò opportuno fornire le prime indicazioni operative dirette alle Direzioni provinciali, agli Uffici provinciali – Territorio, agli Uffici interni delle Direzioni regionali con compiti operativi ed al Centro operativo di Pescara.

Le Direzioni e gli Uffici provinciali (nonché le Direzioni regionali ed il Centro operativo di Pescara per quanto di rispettiva competenza), i cui Direttori, salvo delega, sono responsabili sia del procedimento di accertamento e/o irrogazione di sanzioni, sia del procedimento di iscrizione a ruolo, sono tenuti all'immediata trattazione dei documenti inviati dagli Agenti della riscossione. E ciò in quanto la nuova tipologia di sospensione introdotta con le disposizioni in commento, pur affiancandosi alla sospensione amministrativa ed a quella giudiziale, a differenza di queste ultime opera *ex lege* in base alla mera iniziativa del debitore, senza cioè alcun vaglio preventivo né sul *fumus boni iuris* delle ragioni addotte, né sul *periculum in mora* nel caso l'Agente della riscossione proseguisse nella propria attività. La nuova sospensione legale è inoltre di portata assai più ampia di quella di 180 giorni relativa all'esecuzione forzata prevista dall'art. 29, comma 1, lett. *b*), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, perché quest'ultima opera con esclusivo riferimento agli atti esecutivi, facendo espressamente salva ogni iniziativa cautelare o conservativa e senza coinvolgere l'Ente creditore.

Le Direzioni provinciali e gli Uffici provinciali-Territorio dovranno quindi verificare anzitutto la fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo.

L'esame sarà condotto, all'interno di ciascuna Direzione provinciale, dall'Ufficio che ha o ha avuto in trattazione la posizione del debitore e che attualmente ne custodisce l'eventuale fascicolo (Ufficio Controlli, Ufficio Legale, Ufficio Territoriale); in linea di massima sarà l'Ufficio che ha convalidato la partita di ruolo o di carico, mentre per le partite formate centralmente a seguito della liquidazione

automatizzata delle dichiarazioni si tratterà dell'Ufficio Territoriale, salvo il caso di un contenzioso già pendente; per quanto riguarda i ruoli di competenza degli Uffici provinciali-Territorio, le verifiche di cui trattasi saranno curate dalle corrispondenti articolazioni interne.

L'Area Riscossione (o Accertamento e riscossione ovvero l'apposita struttura individuata, anche nell'ambito delle strutture di staff, dal Direttore dell'Ufficio provinciale-Territorio) monitorerà e coordinerà le lavorazioni da parte dei competenti Uffici. A tal fine i Sigg. Direttori delle Direzioni provinciali e degli Uffici provinciali-Territorio adotteranno le opportune iniziative affinché tutte le comunicazioni effettuate dagli Agenti della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge n. 228 del 2012, siano protocollate con modalità uniformi che ne consentano l'immediata individuazione, ai fini del monitoraggio, e trasmetteranno alle rispettive Direzioni regionali (entro il 10 luglio 2013 ed entro il 10 gennaio 2014) apposite relazioni riepilogative delle attività svolte in esito alle comunicazioni suddette. Il Centro operativo di Pescara invierà, negli stessi termini, le proprie relazioni direttamente a questa Direzione.

Per quanto più specificamente attiene al merito delle attività che svolgeranno le Direzioni e gli Uffici provinciali, il comma 539 della Legge di stabilità 2013 prevede che, entro settanta giorni dalla data in cui il debitore ha presentato all'Agente della riscossione la propria dichiarazione (la disposizione, infatti, testualmente recita che entro il termine di dieci giorni l'Agente trasmette i documenti ricevuti e che, decorsi ulteriori sessanta giorni, l'Ente creditore conclude la propria attività) detti Uffici sono tenuti *"con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio"*. Si richiama l'attenzione sul fatto che la norma non prevede la rituale notifica della comunicazione, ma in ogni caso, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, gli Uffici si assicureranno che il debitore abbia avuto conoscenza dell'atto.

Laddove, invece, all'esito dell'istruttoria le dichiarazioni del contribuente risultino non fondate e, conseguentemente, non vi siano motivi per sospendere la riscossione, a mente delle disposizioni in commento gli Uffici delle Direzioni provinciali e gli Uffici provinciali-Territorio provvederanno *"ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo"*. Anche in questo caso la Legge di stabilità 2013 non impone una rituale notifica, limitandosi a prescrivere che il debitore debba essere avvertito per tramite della posta raccomandata con ricevuta di ritorno o l'equivalente posta elettronica certificata. Le Direzioni e gli Uffici provinciali verificheranno, comunque, che le comunicazioni siano andate a buon fine. La comunicazione all'Agente della riscossione sarà inviata a

mezzo PEC e, laddove la competente struttura provinciale avesse predisposto una casella di posta dedicata, avendo cura di indirizzarla a tale casella.

Si sottolinea l'importanza di rispettare i termini del procedimento normativamente imposti, inviando cioè al debitore la comunicazione, positiva o negativa che sia, entro e non oltre settanta giorni dalla data in cui questi ha presentato all'Agente la propria dichiarazione completa dei documenti necessari. In tale lasso di tempo, infatti, ogni attività di riscossione è sospesa e, laddove i motivi addotti dal debitore fossero infondati, ogni ritardo da parte dell'Agenzia delle entrate potrebbe anche determinare un potenziale pericolo per la riscossione dei tributi e delle sanzioni.

Naturalmente tale pericolo potrà divenire attuale solamente ove il debitore, utilizzando strumentalmente le possibilità che la legge in commento mette a sua disposizione ed approfittando, contemporaneamente, dell'eventuale ritardo dei competenti Uffici, sottragga i propri beni alla riscossione.

In ogni caso, però, se il ritardo nell'esaminare la documentazione prodotta dal debitore e nel comunicargliene l'esito (sia positivo che negativo) si protraesse oltre il duecentoventesimo giorno dalla presentazione della dichiarazione, il danno per la finanza pubblica diverrebbe, salvo casi particolari, concreto ed attuale. Dispone infatti il comma 340 della Legge di stabilità 2013 che *"in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi."*

Si richiama inoltre l'attenzione sulle disposizioni del comma 543 della Legge di stabilità 2013, secondo le quali, per le dichiarazioni comunque presentate, da parte dei debitori, agli Agenti della riscossione prima dell' 1 gennaio 2013 *"l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge (29 dicembre 2012); in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto"*.

In considerazione di quanto sopra, i Sigg. Direttori regionali e provinciali assumeranno sollecitamente le necessarie iniziative di carattere organizzativo, assicurando che le attività di cui si tratta siano svolte da personale adeguatamente qualificato e che le risorse impiegate siano costantemente in grado di concludere tempestivamente il procedimento. Inoltre, qualora rilevassero la reiterazione di casi in cui le dichiarazioni dei contribuenti si dimostrassero fondate, interverranno per rimuovere qualsivoglia anomalia che le possa aver determinate. Infatti le nuove disposizioni in questa sede commentate appaiono chiaramente volte a sollecitare un costante miglioramento nell'azione degli Enti creditori che ricorrono alla riscossione a

mezzo ruolo. In questo campo l'Agenzia delle entrate già oggi assicura elevati standard operativi, ma sono sicuramente presenti possibili margini di miglioramento.

In conclusione si segnalano le disposizioni recate dal comma 541 della Legge di stabilità 2013, secondo le quali, *“ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro”*. Da ciò discende che qualora le Direzioni e gli Uffici provinciali in indirizzo rilevassero la presenza di documenti falsi o contraffatti, oltre a procedere, come in ogni caso analogo, ad inoltrare all'Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all'art. 331 del c.p.p., si attiveranno, altresì, per irrogare la sanzione amministrativa di nuova introduzione che, ad un primo esame, appare non avere natura tributaria ed essere quindi regolata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DIRETTORE CENTRALE

Salvatore Lamponi ()*

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Non seguirà trasmissione a mezzo posta, se non espressamente richiesta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 412/1991